

EIDGENOSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

V. 602 Ra/Ag

3003 Berna, 25 aprile 1969

Ai Dipartimenti cantonali
competenti in materia di
circolazione stradale

Luogo di stanza dei veicoli a motore

Onorevole Signor Consigliere di Stato,

In conformità agli articoli 22 e 105 LCStr, per l'immatricolazione e la tassazione dei veicoli a motore è competente il Cantone del luogo di stanza. Gli Uffici cantonali della circolazione hanno tuttavia incontrato alcune difficoltà nello stabilire il luogo di stanza dei veicoli a motore. La Divisione di polizia, in collaborazione con l'Associazione tra i Capi degli Uffici cantonali della circolazione, ha preparato un progetto di istruzioni che è stato discusso a fondo anche dalla Commissione intercantonale per la circolazione stradale ed è stato messo a punto tenendo conto dei suggerimenti da essa proposti.

Ci preghiamo mandarvi allegate le istruzioni citate. Esse sono conformi ai principi fissati dal Tribunale federale in materia di doppia imposizione e possono essere considerate come corrispondenti alla opinione prevalente dei Cantoni.

Non è stato ancora stabilito chi sarebbe competente a giudicare un ricorso nel caso di una controversia intercantonale sull'imposizione dei veicoli (cioè se il Consiglio federale in conformità all'articolo 125, cpv. 1, OG e 105, cpv. 2, LCStr oppure il Tribunale federale in conformità all'articolo 125, cpv. 2, OG). Il Dipartimento, qualora dovesse istruire un ricorso del genere, si atterrebbe alle istruzioni allegate. Queste ultime dovrebbero però servire ad evitare le contestazioni.


Gradite, onorevole Signor Consigliere di Stato, i sensi della nostra massima stima.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

L. von Moos

Allegato:

Istruzioni per determinare il luogo di stanza dei veicoli a motore



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

V. 602 Ra/Ag

3003 Berna, 25 aprile 1969

Istruzioni

per stabilire il luogo di stanza dei veicoli a motore

---oOo---

1. Principio.

La competenza a rilasciare la licenza di circolazione e a riscuotere tasse sul veicolo spetta all'autorità del Cantone dove il veicolo ha il luogo di stanza (art. 22 e 105 LCStr). Si considera luogo di stanza quello dove il detentore o il conducente di regola trova il veicolo dopo il riposo notturno per metterlo in servizio o lo lascia la sera dopo averlo adoperato (STF 47 I 514 ss.; STD dell'11 marzo 1938, portato a conoscenza dei cantoni con la circolare dell'11 maggio 1962). Il luogo di stanza è stabilito secondo gli stessi principi seguiti per determinare il domicilio d'una persona. Quello che conta non è tanto la durata dello stazionamento del veicolo quanto la relazione stretta che esso ha con un determinato luogo.

Normalmente, il domicilio del detentore e il luogo di stanza del veicolo sono gli stessi; il detentore porta di regola il veicolo nel luogo dove egli abita. Esistono però dei casi in cui il domicilio del detentore e il luogo di stanza del veicolo non sono gli stessi; in questi casi è preponderante il luogo di stanza. Così, il veicolo la cui rimessa è situata in un cantone diverso da quello del domicilio deve essere immatricolato e sottoposto a tassa nel cantone dove è la rimessa.

2. Trasferimento del luogo di stanza

a) Trasferimento definitivo

Si ritiene che il trasferimento sia definitivo quando il veicolo è stazionato in un altro cantone per un periodo già previsto e il detentore non pensa di trasferirlo ancora nei 6-9 mesi seguenti. Normalmente, il trasferimento del luogo di stanza corrisponde al trasferimento del domicilio in un altro cantone.

Il trasferimento definitivo deve essere notificato dal detentore all'autorità cantonale entro 14 giorni (art. 3, cpv. 2, DCF del 10 novembre 1967 sulla forma delle licenze per i veicoli a motore e i loro conducenti); il veicolo deve essere immatricolato e sottoposto a tassa nel nuovo cantone di stanza.

b) Trasferimento provvisorio

Il trasferimento è provvisorio quando il veicolo è adoperato e rimesso in un altro cantone una sola volta o a più riprese durante un breve periodo, cioè per alcuni mesi al massimo ogni volta, senza che il detentore abbia trasferito il suo domicilio in quel cantone. Ciò capita per esempio nel caso d'un soggiorno di cura o di attività provvisoria fuori del cantone.

Per evitare numerosi cambiamenti di targhe, non si deve in generale tener conto dei trasferimenti per meno di sei mesi; in questi casi il veicolo resta immatricolato nel cantone di domicilio del detentore. Il veicolo deve essere immatricolato nel nuovo cantone solo se, alla scadenza dei sei mesi, non risulta che il luogo di stanza sarà trasferito, nei tre mesi prossimi, nel domicilio del detentore o in un altro cantone.

La stessa regola si giustifica per gli autocarri e le macchine semoventi trasferiti da un'azienda su un luogo di lavoro esterno, per esempio un cantiere stradale o uno sbarramento idrico; in questi casi la competenza a immatricolare il veicolo spetta al cantone nel quale l'azienda ha la sede, fin tanto che il veicolo non è adoperato, complessivamente, più di nove mesi nell'altro cantone. Se però il veicolo è assegnato ad una succursale dell'azienda situata in un altro cantone, per esempio se l'azienda costruisce depositi di veicoli fuori del cantone, ciò deve essere annunciato, secondo le direttive concernenti il trasferimento definitivo di stanza, entro 14 giorni, all'autorità del cantone dove è situata la succursale; il veicolo deve esservi immatricolato e sottoposto a tassa.

3. Veicoli senza luogo di stanza principale

a) Veicoli di persone con residenza settimanale

E' considerato residente settimanale chi adopera il veicolo durante la settimana o alcuni giorni della settimana nel Cantone in cui lavora e fa ritorno di regola nel suo cantone di domicilio a fine settimana almeno due volte al mese in media. Rientrano di frequente in questa categoria gli studenti, i rappresentanti di commercio ecc. Per contro non sono residenti settimanali coloro che passano regolarmente il sabato e la domenica in una casa di vacanza situata fuori del cantone di domicilio.

I veicoli delle persone con residenza settimanale hanno in generale una stretta relazione col luogo di domicilio del detentore (luogo in cui passa la fine della settimana). Di conseguenza si deve considerare, in linea di principio, come luogo di stanza del veicolo quello in cui d'abitudine è custodito durante le notti del sabato e della domenica (rimessa, posto di stazionamento). Se però si rileva che per un periodo

assai lungo il veicolo è adoperato regolarmente anche durante la fine della settimana nel cantone dove il detentore lavora, si devono chiarire tutte le condizioni di domicilio in collaborazione con le altre autorità cantonali (per es. le autorità fiscali, il controllo degli abitanti). Se si arriva alla conclusione che il detentore non adempie più le condizioni per essere riconosciuto come residente settimanale e si deve quindi ammettere che ha trasferito il domicilio nel cantone dove lavora, anche il veicolo deve essere immatricolato e sottoposto a tassa nel cantone di domicilio.

b) Veicoli in continuo trasferimento

Esistono veicoli il cui detentore, per l'attività che svolge, soggiorna in cantoni diversi durante periodi più o meno lunghi, per esempio i veicoli di persone che svolgono attività speciali (ingegneri, operai specializzati), di corrispondenti di giornali o fotografici, di circhi ecc.). Può capitare eccezionalmente che uno specialista lavori prevalentemente fuori dal domicilio, che passi per esempio sempre da un cantone ad un altro dopo alcune settimane e soggiorni nel luogo del suo domicilio solo durante il periodo più breve dell'anno.

In questi casi il veicolo ha il luogo di stanza nel cantone di domicilio. Mancando un domicilio legale, il cantone d'origine è competente per l'immatricolazione. I veicoli dei circhi devono essere immatricolati nel cantone dove passano il periodo invernale.

c) Veicoli aventi la medesima durata di stanza in due cantoni

Quando il luogo di stanza, con o senza interruzione, è sei mesi all'anno nel cantone di domicilio e sei mesi in un altro cantone, in relazione per esempio alle stagioni estive e invernali nell'industria alberghiera, il veicolo deve essere immatricolato e sottoposto a tassa nel cantone di domicilio, cioè in quello dove il detentore ha depositato i suoi documenti.

4. Casi speciali

a) Veicoli commerciali

I veicoli commerciali hanno il luogo di stanza nel cantone dove si trova la sede della ditta, se il veicolo è custodito di regola nella sede della ditta alla fine della settimana (sabato/domenica). In questo caso non si può ammettere che vi sia un trasferimento del luogo di stanza; la ditta deve essere considerata come la detentrica del veicolo.

Se un veicolo commerciale è lasciato a libera disposizione d'un impiegato, di modo che egli lo possa adoperare in qualsiasi momento, anche alla fine della settimana, si deve ammettere che il luogo di stanza è nel cantone dove l'impiegato custodisce

regolarmente il veicolo durante la notte, cioè normalmente nel cantone di domicilio (vedi n. 1). In questo caso si deve considerare come detentore del veicolo non più la ditta ma l'impiegato. Ciò può essere precisato iscrivendo nella licenza di circolazione, alla voce "detentore": "ditta X, a disposizione del signor Y". Una tale iscrizione è ammissibile, poiché lascia capire che la ditta è proprietaria del veicolo e l'impiegato ne è il detentore. Dopo una tale iscrizione, si dovrà sempre indicare nella licenza di circolazione l'indirizzo completo del detentore, cioè dell'impiegato.

b) Veicoli con targhe professionali

La ditta alla quale sono state rilasciate le targhe si trova in un cantone e la persona autorizzata ad adoperarle è domiciliata in un altro.

La consegna delle targhe professionali non equivale all'immatricolazione d'un determinato veicolo; infatti esse possono essere adoperate su diversi veicoli della stessa categoria (art. 22 OAV). Le targhe professionali sono rilasciate unicamente alle persone e alle ditte che adempiono le condizioni previste nell'art. 23 OAV. Si deve quindi tener conto unicamente dell'azienda. Per questo motivo la sede dell'azienda è determinante per la consegna delle targhe professionali.

Rientrano tra i viaggi ammessi in base all'art. 24, cpv. 2, lett. b, OAV, anche i viaggi giornalieri di una persona per recarsi al suo domicilio, alla condizione che sia autorizzata ad adoperare le targhe professionali conformemente all'art. 25 OAV. Ciò vale anche quando la persona autorizzata è domiciliata in un altro cantone. Per questa ragione non sono sollevate obiezioni allo stazionamento giornaliero di un veicolo con targhe professionali di un altro cantone nel domicilio d'una persona autorizzata a farne uso.

c) Veicoli con targhe trasferibili

I due veicoli d'un detentore hanno il luogo di stanza in cantoni diversi.

Giuridicamente, le targhe trasferibili costituiscono una istituzione speciale che figura nell'OAV al capitolo "condizioni speciali". Se le esigenze prescritte nell'art. 13 OAV sono adempiute, il detentore ha il diritto di ottenere targhe trasferibili, indipendentemente dal fatto che i due veicoli abbiano il luogo di stanza nel medesimo cantone o in due cantoni diversi. In un caso del genere, i cantoni devono intendersi sulla consegna delle targhe e sulla riscossione delle tasse. A tale riguardo si può tener conto in generale del veicolo la cui tassa è più alta o circola con maggiore intensità.